



Dott. Giuseppe Ambrosi

REPERTORIO N. 82034

RACCOLTA N. 21543

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di aprile in San Vito dei Normanni e nel mio studio notarile alla via Vito Carbotti n. 27, alle ore sedici e quarantacinque.

Innanzi a me dottor Giuseppe AMBROSI, Notaio in San Vito dei Normanni, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Brindisi

è presente:

- **MICELLI BARBARA**, dipendente, nata a Grottaglie (TA) il 12 novembre 1981 e domiciliata per la carica ove appresso, la quale dichiara di intervenire, come interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società cooperativa

"INDACO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

con sede in Taranto frazione San Vito alla via Capozze n. 10 iscritta presso il Registro delle Imprese di Taranto al n. 03063760734 codice fiscale e numero d'iscrizione ed iscritta presso la Camera di Commercio I.A.A. di Taranto al n. TA - 189642 del R.E.A.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che sono qui convenuti i soci di detta società cooperativa per costituirsi in assemblea, onde discutere e deliberare sul seguente, previamente concordato

ordine del giorno:

- 1) adeguamento ed aggiornamento di alcuni articoli dello statuto sociale alla normativa di riferimento in materia di società cooperativa;
- 2) ampliamento oggetto sociale;
- 3) varie ed eventuali.

Ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea medesima e le deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto sociale e su designazione unanime dei presenti, la richiedente, la quale constata e dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in questo luogo e per questo giorno alle ore 16,30 (sedici e trenta) a norma di legge e del vigente statuto sociale;

- che sono presenti e/o rappresentati per delega, che vengono acquisite agli atti sociali previo controllo della loro regolarità formale da parte del Presidente, tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e precisamente:

- essa richiedente, MICELLI BARBARA, presente;
- MICELLI SALVATORE nato a Brindisi il 3 luglio 1984, presente;
- MICOLI SERENA nata a Taranto il 18 gennaio 1978 rappresen-

Registrato a Ostuni

il 22/04/2020

al n. 1370 serie 1T

tata per delega;

che dell'organo di amministrazione sono presenti:

- essa richiedente Micelli Barbara Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché il signor Micelli Salvatore consigliere;

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare su quanto come sopra all'ordine del giorno, a norma di legge e di statuto.

Tutti i presenti accettano di discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiarano di non avanzare riserva alcuna essendo sufficientemente informati sugli stessi.

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra le ragioni, note del resto agli intervenuti, che consigliano di adeguare il vigente statuto alle osservazioni o ai rilievi avanzati in sede di ispezione da parte del MISE e dà lettura del relativo verbale;

in particolare si rendono necessarie alcune modifiche riguardanti l'articolo 12;

alcune modifiche in relazione ai criteri di ripartizione dei ristorni, in relazione al funzionamento dell'organo amministrativo e a quanto altro il Presidente va ad illustrare;

- con l'occasione il Presidente illustra altresì le ragioni che consigliano di adeguare le previsioni dello statuto in materia di organo amministrativo alle recenti disposizioni legislative che prevedono che la società cooperativa deve dotarsi di un organo amministrativo collegiale composto da almeno tre membri e con una durata di massimo tre esercizi, così come meglio specificato nel nuovo testo dello statuto sociale di cui il Presidente dà lettura.

Il Presidente, inoltre illustra le ragioni che, anche alla luce delle contingenti ed impreviste richieste del mercato, indicano la necessità di ampliare l'oggetto sociale, prevedendo anche l'attività di commercio e produzioni di prodotti socio assistenziali.

Dopo breve discussione, l'assemblea, udita la relazione del Presidente con votazione unanime,

delibera

1) di modificare l'articolo 12 del vigente statuto sociale, nel senso di espungere da tale articolo, la previsione che nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro non sia riconducibile ad inadempimento o colpa del socio, è comunque prevista la sua automatica esclusione dalla compagine sociale;

2) di esplicitare nell'articolo 19 i criteri di ripartizione dei ristorni;

3) di adeguare le previsioni dello statuto in materia di organo amministrativo alle recenti disposizioni che prevedono che la società cooperativa deve essere amministrata da un organo amministrativo collegiale composto da almeno tre membri

e con una durata di massimo tre esercizi;

4) di far riferimento nell'articolo 7 dello statuto al valore minimo della quota sociale che il socio deve sottoscrivere;

5) di prevedere la possibilità che la cooperativa operi anche con terzi;

6) di prevedere all'articolo 9 la presenza di soci volontari;
- di ampliare l'oggetto sociale, prevedendo anche l'attività di commercio e produzioni di prodotti socio assistenziali e quindi di modificare l'articolo 4 dello statuto sociale, come riportato di seguito;

indi l'assemblea delibera di adottare il nuovo statuto e convenire che il funzionamento della società sarà retto dalle norme, contenute nel testo integrale dello statuto che viene trascritto integralmente qui di seguito;

- di delegare al Presidente del Consiglio di amministrazione l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione della sopra presa delibera, con facoltà di apportare eventuali aggiunte o modifiche, che dovessero essere richieste dalla eventuale autorità competente.

Imposte e spese del presente verbale, annesse e dipendenti, si dichiarano a carico della società cooperativa.

Con richiesta di ogni esenzione e/o agevolazione fiscale.

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società Cooperativa denominata "**INDACO SERVICE Società Cooperativa Sociale**".

La Cooperativa potrà istituire uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea.

La Società ha sede legale in Taranto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta); tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo

La società é retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi del Cod. Civ. e delle altre disposizioni di leggi in materia ed in particolare della Leg-

ge 8 novembre 1991 n. 381. Ai sensi dell'Art. 1 della legge

8 novembre 1991 n. 381, la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa, l'inserimento nel mondo del lavoro, continuità di occupazione e le migliori condizioni, sociali e professionali. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti interni. Tale scopo si realizza attraverso il contemporaneo svolgimento delle attività comprese alle lettere A) e B) dell'art. 1, comma i, delle legge 381/91. La cooperativa, pertanto, si occuperà della gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e svolgerà diverse attività (artigianali, di somministrazione, di servizi, ecc.) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le tipologie di svantaggio e le aree di intervento indicate nell'oggetto sono tali da postulare l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali, così come previsto dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Art. 4 - Oggetto

Le attività previste ai punti A) e B) dell'art. 1 della legge 381/91 saranno coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità della cooperativa sociale e saranno funzionalmente collegate con gestione nettamente separata. L'organizzazione amministrativa e la gestione contabile della cooperativa sociale, infatti, consentirà la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate al fine di applicare correttamente le agevolazioni concesse dalla vigente normativa. Con riferimento alle attività comprese nella lettera A) del primo comma dell'art. 1 della legge 381/91, la cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori, anziani, tossicodipendenti, alcool dipendenti, immigrati. In relazione a ciò la cooperativa può gestire i seguenti servizi in campo sociale, educativo e riabilitativo rivolti a privati, imprese, enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni e Asl:

- a) Asili nido con annesso servizio mensa;
- b) Centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra scolastici, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi gioco all'interno di apposite strutture;

c) Centri diurni e residenziali ed altre strutture con carat-

tere animativo, culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso tutte quelle attività atte al recupero della capacità di autonoma gestione del corpo, gestione degli atti quotidiani necessari di una vita dignitosa, sviluppo delle capacità relazionali all'interno del piccolo gruppo, sviluppo delle capacità relazionali nel sociale;

d) Residenze socio sanitarie, servizi e centri di riabilitazione che si configurano come struttura alternativa al ricovero istituzionale per anziani, disabili e tossicodipendenti finalizzati all'assistenza e all'inserimento sociale attraverso il ricorso a personale adeguato professionalmente secondo la normativa vigente;

e) Servizi domiciliari, assistenziali, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

f) Gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno (portatori di handicap fisico, immigrati, ecc.) imperniati su attività manuali e artigianali, sull'esercizio attivo di pratiche musicali, sull'utilizzo di tecniche informatiche individuali o di gruppo;

g) Corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca, consulenza e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e pedagogici delle pratiche utilizzate (es. musicali, informatiche, manuali, ecc.);

h) Attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate, di affermazione dei loro diritti, promozione di ogni altra iniziativa tendente a sviluppare una sempre più autentica presa di coscienza dei problemi dell'emarginazione che colpiscono i soggetti svantaggiati (tossicodipendenti, disabili, malati mentali, ecc.);

i) Attività a tutela degli interessi dei soggetti svantaggiati, soluzione dei problemi sociali ed economici del singoli soci e della comunità attraverso iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei;

j) Turismo sociale: organizzazione di viaggi, campi scuola, soggiorni per minori, anziani, giovani e inabili, attività culturali e di promozione sociale rivolte alla cittadinanza, servizi di formazione guide turistiche, mostre, itinerari e iniziative promozionali a scopo turistico.

Lo svolgimento delle attività di cui alla lettera B) dell'art. 1 della legge 381/1991, si estrinsecheranno attraver-

so:

- Servizi di ristorazione collettiva, mense scolastiche, centri di preparazione e confezionamento pasti e simili in locali propri e/o altrui, preparazione di alimenti vari, precucinati, minestre preparate, produzione di piatti precotti, caldi e freddi da asporto, servizio catering, servizi generali di cucina e ristorazione per enti pubblici e privati nonché tutte le attività affini e correlate (per le lettere a, b, c, d, i dell'elenco delle attività sopra riportate in riferimento alla lettera A dell'art. 1 della legge 381/91);
- Gestione di pubblici esercizi (ristoranti, self-service, fast-food, ristori, bar, centri balneari, stazioni balneari), centri di gastronomia, caffetterie, servizio di catering, servizi generali di cucina e ristorazione centri termali, stazioni balneari per enti pubblici e privati (per la lettera j);
- Trasporto merci (es. cibi precotti), persone e documenti da parte dei soci lavoratori svantaggiati permettendo l'erogazione del servizio sociale, educativo e/o assistenziale (per le lettere a, b, c d, e) e del turismo sociale (per la lettera j);
- Trasporto scolastico garantendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in riferimento al servizio asilo nido e ludoteca (per le lettere a, b);
- Manutenzione e pulizia di immobili (per le lettere b, c, d, e); manutenzione ambientate e di beni culturali (per la lettera j);
- Raccolta e smaltimento dei rifiuti (per le lettere b, c, d, f, j);
- Attività di produzione artigianale (quali falegnameria, vetreria, bricolage, ecc.), organizzazione e gestione di laboratori, commercio dei prodotti realizzati nei laboratori (per le lettere b, c, d, f, g, h, i);
- Laboratori di informatica e rilegatura libri (per le lettere b, d, f, g, h);
- Custodia automezzi su suolo pubblico o privato; vigilanza urbana e rurale sul territorio (per le lettere a, b, c, d, j);
- Facchinaggio (per la lettera j);
- Lavori di pulizie civili, industriali, ambientali, autobus ed ogni altro mezzo di trasporto (per le lettere a, b, c, d, e, j);
- Conduzione e manutenzione anche straordinaria di verde pubblico e privato, di attrezzature sportive (campi di calcio, tennis, bocce, ecc.) nonché di guardiana degli stessi (per le lettere a, b, j);
- Riordino inventari, indagine statistiche, ricerche, archivi e biblioteche (per le lettere g, h, i);
- Servizi di lavanderia, stireria, tintoria (per le lettere a, b, c, d, e, j);

- Servizi di baby-sitter e di animazione infantile (per le lettere a, b, j);

- Gestione servizi museali e bibliotecari, gestione beni artistici, storico-monumentali e architettonici, gestione parchi naturali e giardini (per la lettera j);

- Organizzazioni di congressi, conferenze, convegni, concerti e manifestazioni promozionali (per le lettere g, h, i);

- Produzione e vendita di pubblicazioni scientifiche e divulgative, strumenti multimediali educativi e didattici, riproduzioni di eventi musicali e culturali, realizzazioni di programmi per la diffusione in audio e video (per le lettere g, h, i);

- Pulizia spiagge, tratti costieri e tratti stradali (per la lettera j).

- Commercio all'ingrosso di prodotti socio assistenziali, sanitari e medicali;

- produzione di prodotti socio assistenziali, sanitari e medicali.

In riferimento alle attività comprese nella lettera B) del primo comma dell'art. 1 della legge 381/91, la cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di promuovere l'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili, per ciascuno dei soci e, in modo particolare, per quelli tra loro che, versando in condizioni di svantaggio, resterebbero altrimenti esclusi dai normali circuiti lavorativi, con grave violazione della loro dignità umana e sociale. La cooperativa, infatti, al sensi dell'art. 1 lettera B) della legge 8 novembre 1991 n. 381, ha per obiettivo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle aree di intervento sopra riportate, comunque coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali. Attraverso lo svolgimento di tali attività si persegue un'azione di recupero per i soggetti svantaggiati offrendo un concreto contributo affinché siano rimossi quelli "ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3, II comma Cost.), nell'adempimento di quei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" che la Costituzione impone a tutti: ai singoli, alle formazioni sociali in cui essi si organizzano, allo Stato nelle sue diverse articolazioni e agli enti locali.

La cooperativa si impegna ad assegnare le mansioni ai soci lavoratori svantaggiati in modo cogente alla norma, richiedendo le dovute autorizzazioni previste dalla legge.

La cooperativa non ha finalità speculative e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i principi ed i metodi. I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee, al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dello statuto della presente

cooperativa, dei regolamenti o delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

La cooperativa potrà stipulare convenzioni con enti pubblici ed assumere, dagli stessi e dai privati, la concessione in appalto di lavori e servizi; inoltre, potrà utilizzare i finanziamenti e le agevolazioni previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra elencate con lo scopo di fornire servizi socio-sanitari ed educativi e creare occasioni di lavoro per i soci svantaggiati e di perseguire, pertanto, gli scopi mutualistici che si propone.

La società, su deliberazione dell'assemblea dei soci, potrà aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza e tutele del movimento cooperativo, a consorzi, cooperative e società. Potrà inoltre raccogliere prestiti dai soci per il raggiungimento degli scopi sociali, secondo quanto stabilito dalle norme in vigore.

La società potrà, inoltre, in via strumentale, non prevalente e non nei confronti del pubblico:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie, utili od opportune al conseguimento dell'oggetto sociale;
- assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio,
- concedere fidejussioni, avalli e prestare garanzie reali e personali, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare ed alle società di investimento a capitale variabile di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelle di mediazione di cui alla L. 3 febbraio 1989, n. 39 e le attività professionali protette e comunque tutte le attività che per legge siano riservate a professionisti iscritti in appositi albi od in genere a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Tutte le attività di cui all'oggetto sociale dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

L'attività stessa potrà essere svolta anche con i terzi.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei Soci non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che eserci-

tino o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Art. 6 - Procedure di ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- precisazione delle attitudini e capacità professionali;
- l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente Statuto;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, c. 2, c.c. e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Art 7 - Obblighi dei soci

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dall'organo amministrativo ed in nessun caso restituibile.

Essi sono, inoltre, obbligati:

- a) al versamento del Capitale Sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di euro 300,00 (trecento virgola zero zero);
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;
- d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione.

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci lavoratori.

In conformità a quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 8 - Divieti

Il Socio deve astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 9 - Categoria speciale di iscrizione

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria speciale coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

L'organo amministrativo può ammettere, inoltre, alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi so-

ciali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 30 (trenta) per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci ammessi nella categoria speciale può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 c.c.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale: conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti in via generale.

I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 10 - Scioglimento del rapporto sociale

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, per

causa di morte.

Art. 11 - Recesso

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

- a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

Art. 12 - Esclusione

Salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione viene deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del Socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali;
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci iscritti nella categoria speciale;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8 del presente Statuto.

L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.

Art. 13 - Provvedimenti

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata o mediante Raccomandata a mano.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Art. 14 - Liquidazione

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o

successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 c.c..

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato da inoltrarsi entro e non oltre l'anno della scadenza dei centottanta giorni indicati dall'art. 2535 c.c..

Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata, ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza dei centottanta giorni indicati dall'art. 2535 c.c..

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva legale.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA

E REGOLAMENTO INTERNO

Art. 16 - Regolamento interno

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento Interno che dovrà contenere quanto previsto dalla legge n. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni alla medesima.

Il Regolamento Interno, redatto dall'organo amministrativo, è approvato dalla Assemblea.

È facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO VI

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 17 - Divieti ed obblighi

E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato

di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' vietato remunerare gli strumenti finanziari, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto ai limite massimo previsto per i dividendi.

Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della Cooperativa e all'atto del suo scioglimento.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria e con le stesse maggioranze previste per la modificazione dello statuto.

TITOLO VII

STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 18 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui ai presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli artt. 2363 ss. c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 19 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, che sarà approvato dall'assemblea dei soci.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-

mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Art. 20 - Patrimonio

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote;
- 2) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Art. 21 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute.

Art 22- Destinazione degli utili

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di legge di cui all'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nei rispetto dei limiti e delle modalità previste dai precedente articolo 20 e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura contemplata dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti

ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni e integrazioni;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge al fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 20 del presente Statuto.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23 - Amministratori

La Cooperativa può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Art. 24 - Competenze

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'organo amministrativo:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;

c) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-

renti all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acqui-

stare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge in materia;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;

h) assumere e licenziare il Personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale;

m) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e società;

n) stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all'art. 24 e seguenti del presente Statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la condizione dell'Impresa, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica;

o) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c. Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, c. 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

La rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Art. 25 - Sostituzioni

In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dalla legge.

IL PRESIDENTE

Art. 26 - Funzioni

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze.

Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27 - Composizione e doveri dei sindaci

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, c. 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; se i rimanenti non sono scelti tra gli iscritti in detto registro devono essere scelti o fra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'art. 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'as-

setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-

la società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale può inoltre essere chiamato dall'assemblea dei soci ad esercitare anche il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.. In questo caso tutti i membri del collegio dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 28 - Materie di competenza

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; potendo attribuire un compenso agli amministratori e/o prevedere a favore degli stessi un'indennità per la cessazione del rapporto;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la relativa remunerazione;
4. la modificazione dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
7. l'approvazione dei regolamenti.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

Art. 29 - Assemblee

La convocazione delle assemblee deve effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione - che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima - mediante affissione dell'avviso di convocazione su apposito Albo presso la Sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Art. 30 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che sui punti 4 e 5 del precedente articolo 28, per i quali è richiesto il voto favorevole diretto o per delega della maggioranza assoluta dei soci, e per lo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione.

Art. 31 - Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

I soci cooperatori se, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più deleghe.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 32 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 33 - Scioglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

Art. 34 - Liquidazione

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali importi successivamente incrementati, deve essere devoluto ai fondi di cui all'art. 11 L. 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno l'organo amministrativo potrà deliberare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea.

Art. 36 - Altre disposizioni applicabili

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciassette e ventinove.

La parte dichiara di essere state informati in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D.Lgs.21 novembre 2007,n. 231 e successive modifiche ed integrazioni).

In particolare, ciascuna parte dichiara di essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del suddetto D.Lgs. nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità dei soggetti, se diversi dalla parte comparente, per conto della quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale e, pertanto, dichiarano:

- di svolgere, in qualità di titolari del rapporto le rispettive attività prevalenti, sopra indicate;

- di non essere persone politicamente esposte;

- che i titolari effettivi dell'operazione corrispondono a quanto dichiarato nel presente atto;

- che lo scopo della presente operazione è quello dichiarato in atto e che non sussistono ulteriori finalità in frode o contrarie alla legge, anche ai sensi dell'art.11 del D.Lgs.10 marzo 2000 n.74 (sottrazione al pagamento delle imposte);

- che l'origine e/o l'utilizzo dei fondi o dei beni impiegati o ricavati è lecita e non dà luogo a riciclaggio, né a finanziamento del terrorismo;

- di non dover fornire altre informazioni di natura patrimoniale.

La parte comparente dichiara di avere ricevuto l'informativa di legge, che consente il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/ 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità e relativi effetti fiscali.

Richiesto,

io Notaio ho ricevuto e fatto questo Verbale da me diretto dal principio alla fine.

Del Verbale medesimo, ho dato lettura al comparente il quale a mia interpellanza dichiara essere lo scritto conforme alla sua volontà e a verità e lo approva e sottoscrive e firma a norma di legge con me Notaio.

Consta di dodici fogli ed è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno complessivamente su quarantaquattro facciate e fin qui sulla quarantacinquesima.

Sottoscritto alle ore diciassette e quaranta.

F.TO MICELLI BARBARA - F.TO GIUSEPPE AMBROSI NOTAIO (SIGILLO)